



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO – IV COLLEGIO

composta dai Consiglieri:

Dott. Ermanno CAMBRIA

Presidente

Dott. Gualtiero MICHELINI

Consigliere

Dott. Maria Gabriella MARROCCO

Consigliere rel.

all'udienza del 27.3.2017 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7124/2012 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e Previdenza

TRA

in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II 326 nello studio dell'Avv. R. Scognamiglio, che la rappresenta e difende con gli Avv.ti C. Scognamiglio e C. Cornaglia giusta procura in atti

APPELLANTE

E

INPGI

in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Via Nizza 35 presso l'Avv. G.M. Sulas, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

APPELLATO

OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 9037/2012.

CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi in atti.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza in oggetto il Tribunale del lavoro di Roma ha respinto l'opposizione proposta da
srl avverso il decreto dello stesso Ufficio n. 1586/2009, con cui l'INPGI le aveva ingiunto il
pagamento di € 270.907,00 a titolo di contributi riferiti alle posizioni dei giornalisti
per il
periodo ottobre 2004 - novembre 2009, oltre sanzioni fino al settembre 2010.

In data 7.9.2012 srl, già srl, depositava ricorso ai sensi dell'art.
433 cpc, chiedendo la riforma della predetta sentenza.

L'INPGI si costituiva nel grado, resistendo all'impugnazione.

All'udienza odierna la causa era decisa come da dispositivo.

Osserva la Corte che il Tribunale ha fondato la sentenza in oggetto sulle seguenti ragioni:

- il provvedimento monitorio era stato reso sulla base del verbale d'ispezione n. 36/2008, in cui era stato accertato lo svolgimento di mansioni giornalistiche in regime di subordinazione secondo lo schema dell'art. 1 ccnlg per i lavoratori , dell'art. 27 ccnlg per il e dell'art. 6 ccnlg per la e ciò in contrasto con la regolarizzazione formale come lavoro autonomo dei relativi rapporti di lavoro;
- l'istruttoria svolta nel corso del giudizio aveva confermato che i vincoli negoziali controversi si erano conformati come lavoro giornalistico dipendente, risultando in specie provata la soggezione dei lavoratori al potere direttivo dell'editore, l'utilizzazione da parte degli stessi di beni di proprietà della società opponente nonché la corresponsione in loro favore di una retribuzione fissa, senza che rivestisse rilievo in senso contrario l'insussistenza a carico dei lavoratori di specifici obblighi di orario e l'adempimento da parte loro di prestazioni lavorative anche in favore di soggetti terzi, stante la specificità del lavoro giornalistico.

L'appellante si è doluto, in sintesi, che la sentenza:

1. non aveva attribuito il dovuto rilievo alla volontà espressa dai lavoratori nel momento genetico del vincolo lavoristico, volontà che invero era stata tesa a qualificare la loro opera come mera collaborazione autonoma;
2. aveva riconosciuto la natura dipendente dei rapporti lavorativi in questione nonostante l'assenza di prova della soggezione personale dei collaboratori ai noti poteri datoriali e a fronte di emergenze istruttorie del tutto compatibili con i negozi cartolari.

Osserva allora la Corte che la prima questione non ha efficacia emendativa della sentenza in oggetto.



Invero, il rapporto contributivo tra l'INPGI e il soggetto debitore sorge per legge (l. 1564/1951, l. 1122/1955, l. 416/1981) quando un giornalista, professionista o pubblicista, svolge lavoro giornalistico in regime di subordinazione dal predetto soggetto.

Nondimeno l'evenienza, che lo svolgimento di lavoro giornalistico sia oggetto anche di regolamentazione negoziale tra il giornalista, che lo rende, e il beneficiario della prestazione, non determina (artt. 1321, 1372 cc) alcuna commistione tra il vincolo lavorativo e quello contributivo, essi intercorrendo tra soggetti diversi e in forza di fonti diverse.

Da tale postulato deriva allora, quale debito corollario, che la verifica dell'effettiva comune volontà di *lavorare* e dei giornalisti sopra elencati nel costituire i loro rapporti giuridico-patrimoniale non assume peso risolutivo ai fini del decidere, stante l'autonomia del rapporto interprivato lavoristico rispetto a quello contributivo ed essendo piuttosto rimesso all'Ufficio, investito della cognizione su detto ultimo rapporto, qualificare o meno la prestazione lavorativa giornalistica secondo quanto richiesto dalla correlata fattispecie astratta.

A ciò si aggiunga, in via del tutto dirimente, che è comunque principio basilare del sistema che, ai fini della qualificazione di un rapporto negoziale, il *nomen* richiamato dai contraenti nel momento genetico del rapporto non è determinante allo scopo, giacché la comune intenzione degli stessi, avente effetti obbligatori, va indagata alla stregua del loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del negozio (art. 1362 cc); ed è altresì previsione positiva che i contraenti hanno il potere di regolare, oltre che di costituire ed estinguere, un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 cc), sicché non può essere escluso neppure in linea di principio che l'originaria comune volontà, improntata a una determinata ipotesi contrattuale, venga poi ricondotta in fase funzionale del vincolo ad un tipo negoziale del tutto diverso.

Operata questa indispensabile premessa e passando così a esaminare il secondo motivo di appello, osserva allora la Corte che è principio di legittimità tralascio che *“In materia di attività giornalistica, la qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti come autonomo o subordinato deve considerare che, in tale ambito, il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonché per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa, con la conseguenza che, ai fini dell'individuazione del vincolo, rileva specificamente l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa.”* (Cass. 22785/2013, Cass. 8068/2009).

Dunque, la peculiarità della prestazione lavorativa giornalistica, data dalla sua vocazione intellettuale e dal suo inserimento in un'opera di carattere collettivo qual è quella redazionale, implica che il vincolo di dipendenza, con cui è resa, è espresso da caratteri per il vero diversi da quelli elaborati dal Giudice di legittimità per l'apprezzamento del lavoro subordinato nell'impresa, rilevando



piuttosto a tal fine la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o rubriche e la permanenza, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, della disponibilità del giornalista per la soddisfazione delle esigenze editoriali, con connesso suo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale dell'editore.

Inoltre, proprio perché in concreto detta prestazione si risolve in una forma di collaborazione, resta non decisivo in termini esegetici il fatto che il giornalista goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro né il fatto che la retribuzione sia commisurata a ciascuna prestazione, integrando piuttosto indici negativi della ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di singole prestazioni e della loro singola retribuzione, ancorché ciò accada in via continuativa, il tutto secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base a una successione di incarichi fiduciari.

Così individuata la chiave di lettura della fattispecie controversa, osserva allora la Corte che già la stessa descrizione dei fatti di causa operata dall'appellante si pone in rapporto critico con la tesi, dalla stessa sostenuta, secondo la quale la prestazione di lavoro dei giornalisti interessati dall'accertamento ispettivo 36/2008 non avrebbe avuto natura dipendente.

Infatti, _____ ha riconosciuto che il _____ svolgeva attività di direttore editoriale, predisponendo il timone del giornale, coordinando l'attività degli altri giornalisti per la realizzazione delle riviste; che la _____ svolgeva attività giornalistica consistente nel redigere articoli da pubblicare nelle riviste edite e, da aprile 2008, aveva avuto l'incarico di direttore responsabile di alcun riviste; che il _____ avevano avuto il compito di redigere pezzi o servizi fotografici da pubblicare nelle predette riviste.

Ebbene, proprio in considerazione di tanto, è evidente che le prestazioni dei predetti lavoratori erano state rese in modo antitetico a quello che la SC ha individuato come indice negativo della ravvisabilità della subordinazione del giornalista, indice integrato, si rammenta, dalla pattuizione d'incarichi singoli retribuiti come tali, pur se reiterati.

Di poi, con riguardo ai lavoratori _____ che secondo la prospettazione dell'Inpgi avevano svolto lavoro dipendente come redattori (art. 1 ccnlg), osserva la Corte che il Tribunale ha statuito che la prova testimoniale raccolta aveva confermato la loro presenza quotidiana in redazione, la disponibilità ivi di una postazione fissa con telefono e computer, la titolarità di un indirizzo di posta elettronica aziendale, la percezione di un compenso fisso a prescindere dalla presenza in redazione nonché la soggezione alle direttive del direttore editoriale _____ sugli articoli da redigere, direttive impartite all'esito di sistematiche riunioni di redazione.



Osserva altresì la Corte che il Tribunale ha spiegato il convincimento in tal modo espresso, evidenziando che il teste [redacted] aveva riferito sui fatti di causa per scienza diretta, che la deposizione di costui non era infirmata da quella della teste [redacted], la quale, per il vero, in parte aveva avallato detta deposizione e, per altra parte, non aveva avuto conoscenza delle circostanze controverse oppure aveva manifestato soggettive deduzioni; che il teste [redacted] aveva reso dichiarazioni convergenti con quello del [redacted] in ordine alla presenza dei collaboratori nella redazione e alla disponibilità da parte degli stessi di una postazione fissa; che, di contro, il contrasto su dette circostanze tra i testi [redacted], da una parte, e la teste [redacted], dall'altro, era da ritenere superato a sfavore della [redacted], ancora legata alla società opponente al momento dell'escussione e isolata nelle dichiarazioni, enunciate peraltro in modo non fluido e con necessità di reiterate rettifiche nel corso della deposizione.

A fronte di tale motivazione, per il vero aderente alle emergenze istruttorie attestate dai verbali di causa, l'appellante non ha addotto le ragioni che ne imporrebbero una valutazione diversa, essendosi di contro limitata ad affermare che le predette dichiarazioni comunque non riscontrerebbero la soggezione personale dei predetti giornalisti alle stringenti direttive datoriali d' [redacted] srl (v. ricorso ex art. 433 cpc a pag. 52), secondo una prospettiva esegetica che tuttavia, per quanto sopra premesso, è inconferente rispetto al contesto giuridico di riferimento.

Nondimeno, i riscontri istruttori sopra elencati si profilano del tutto coerenti con la fattispecie astratta invocata dall'Inps, giacché confermano l'inserimento non occasionale dei lavoratori nella struttura aziendale della società appellante; inoltre, segnatamente il fatto che il compenso fosse dovuto ai predetti giornalisti in misura fissa e predeterminata e non invece in ragione di singoli -ancorché replicati- risultati lavorativi di volta in volta pattuiti, è elemento caratteristico esclusivamente della predetta fattispecie astratta, in quanto pone in nesso di sinallagmaticità la prestazione retributiva con il tempo in cui i lavoratori erano disponibili per scrivere pezzi o realizzare i servizi loro richiesti dal direttore della rivista da editare.

Risulta pertanto raggiunta prova adeguata ex art. 2697 cc della natura dipendente del lavoro reso dai giornalisti, di cui sopra.

Né la conclusione, che si è tratta, è infirmata dalla difesa dell'appellante, secondo cui vi sarebbe incompatibilità logica tra il vincolo di subordinazione, invocato dall'Istituto previdenziale, e la natura (*gossip*) degli articoli pubblicati sulle riviste, l'esiguità del lavoro reso dai giornalisti in ragione della cadenza mensile ovvero bimestrale delle pubblicazioni e lo scopo delle stesse, che era quello di accompagnare le *compilation* allegate usufruendo di una minore incidenza del carico fiscale (pagg. 75 ss ricorso in appello).



Infatti, ai fini dell'insorgenza dell'obbligazione contributiva, in esame, la disciplina positiva non consente alcun distinguo in relazione alla tipologia delle notizie elaborate dal giornalista e, in particolare, non esclude che la prestazione giornalistica sia di natura dipendente solo perché le notizie trattate sono, per così dire, minori; inoltre, la stabilità dell'inserimento del giornalista nella redazione è espresso, come si è sopra chiarito, dal fatto che le prestazioni dovute -e quindi gli articoli scritti o i servizi fotografici approntati- siano state pattuite non di volta in volta, ma una volta per tutte al fine di un'indistinta utilizzabilità delle stesse per un certo arco temporale, caratteri che, per quanto si è detto, sono apprezzabile nella fattispecie controversa.

Con riguardo, invece, alla posizione del giornalista osserva *in limine* la Corte il verbale 36/2008 ha ricondotto la prestazione dello stesso alla fattispecie di cui all'art. 6 ccnlg (e non a quella ex art. 27 del contratto, come indicato dal Tribunale, essendo stata tale clausola collettiva richiamata dagli ispettori roganti al fine di affermare il diritto del lavoratore al preavviso).

Ebbene il Tribunale ha accertato, in forza del materiale probatorio sopra descritto e secondo l'*iter* decisionale di cui si è dato conto, del tutto corretto e non infirmato -per quanto chiarito- dalla diversa e apodittica lettura offertane dalla società appellante, che il era presente quotidianamente in redazione, dove disponeva di una postazione fissa con telefono e computer, che era titolare di un indirizzo di posta elettronica aziendale e che percepiva un compenso fisso; ha pure accertato che allo stesso era stato conferito l'incarico di direttore responsabile ed editoriale, incarico che era stato espletato alla stregua della linea editoriale decisa con il direttore generale della società e con il suo titolare effettivo e, in caso di disaccordo, decisa soltanto da quest'ultimo; ha ancora appurato lo svolgimento da parte del Ruggio di attività di coordinamento dei collaboratori, attraverso l'impartizione di direttive sul lavoro da svolgere e la gestione degli aspetti organizzativi della loro prestazione (ferie, assenze e simili); ha infine rilevato che le scadenze organizzative, che il imponeva alla redazione, erano quelle che a lui erano state dettate dal titolare effettivo della società, secondo esigenze produttive connesse o all'uscita dei dischi da abbinare alle pubblicazioni o al differimento dell'uscita del giornale, fermo in ogni caso l'obbligo a suo carico di assicurare la copertura informativa e dunque l'uscita della rivista.

Anche in tal caso, dunque, vi è riscontro adeguato ex art. 2697 cc dell'inserimento del lavoratore nella concreta organizzazione editoriale e la sua eterodirezione in funzione degli interessi dell'editore, con qualificazione in termini di lavoro dipendente della prestazione lavorativa assicurata dallo stesso.

Né l'evenienza, che la funzione direttoriale attribuita al sia d'impronta pubblicistica e in linea di principio esercitabile anche in forma autonoma, modifica la conclusione che si è tratta, risultando determinante nel senso qui sostenuto il fatto che il aveva cumulato detta funzione



con altri e diversi compiti redazionali e organizzativi svolti in regime di lavoro dipendente (argomenta in tal senso da Cass. 1542/2016).

In ordine, invece, alla posizione della giornalista _____ osserva la Corte che il Tribunale ha accertato che, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro del _____ costei aveva lavorato con modalità identiche a quelle degli altri collaboratori, sicchè, alla stregua delle osservazioni sopra svolte, deve essere confermata la valutazione, operata in sentenza, della natura subordinata della prestazione lavorativa in tal modo assicurata da costei all'editore; analogamente va detto con riguardo al periodo successivo, perché la prova raccolta dal Tribunale avalla l'affermazione che la _____ era subentrata di fatto al _____ nell'incarico di direttore responsabile con funzioni di coordinamento redazionale (testi _____), per cui, in carenza di specifiche censure dell'appellante tese a dar conto del contrario, risultano valide sul punto le superiori considerazioni formulate in tema con riguardo alla posizione del _____.

Da ultimo, osserva la Corte che le ragioni dell'appellante non trovano sostegno neppure nella lamentata mancata disamina, da parte del Tribunale, delle dichiarazioni spontanee rese dai collaboratori di _____ agli ispettori roganti.

Infatti, la lettura complessiva delle suddette dichiarazioni mostra che i dichiaranti hanno riferito anche molti elementi compatibili con la fattispecie astratta invocata dall'INPGI; in particolare, il F _____ (le cui posizioni lavorative non sono state oggetto di recupero contributivo con il verbale 36/2008) hanno individuato nel _____ e nella _____ i soggetti che avevano la direzione della redazione e che disponevano ivi di una postazione di lavoro fissa ed hanno altresì fatto riferimento allo svolgimento di riunioni di redazione in cui venivano individuati i pezzi da redigere; la _____ (costui non in recupero contributivo), il _____ hanno riferito sulla presenza continua dei collaboratori nella redazione; il _____ si è addirittura rivolto alla _____ come al caporedattore della redazione, rinviando quindi, attraverso l'utilizzazione di una terminologia propria del solo settore giornalistico, ad un concetto di radicamento titolato della stessa nell'organizzazione redazionale.

L'argomento speso dall'appellante, dunque, non è decisivo nel senso preteso, prestandosi all'evidenza anche a confutarne le ragioni in modo significativo.

Per di più, l'appellante non ha indicato alla Corte in qual modo le dichiarazioni, raccolte in modo unilaterale dagli ispettori e che assume a sé favorevoli, potrebbero superare ex art. 115 cpc il valore decisionale delle prove testimoniali formate dal Tribunale nel contraddittorio delle parti e con le garanzie connesse alla responsabilità che i testi assumono, ai sensi di legge, al momento dell'escussione, prove che, per quanto si è fin qui esposto, negano la bontà dell'impugnazione; resta



quindi definitivamente frustrata la potenzialità dell'argomento in esame a modificare la sentenza in oggetto.

Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi respinto.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono come di norma la soccombenza.

PQM

visto l'art. 437 cpc;

- Respinge l'appello.
- Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado, che liquida in € 5.000,00 oltre 15% spese generali, iva e cpa.

Roma, 27.3.2017

Il Consigliere Estensore

Dott. M.G. Marrocco

Il Presidente

Dott. E. Cambria

